

24/11/2025

Ist. n. 15 dep. 24/11/2025

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE SECONDA – CRISI D'IMPRESA

Liquidazione Giudiziale **GHIAL MEDIA S.R.L. IN LIQ.**

Procedura n. **133/2025**

Giudice Delegato **Dott.ssa Caterina MACCHI**

Avv. MONICA BELLANI
Via San Senatore n. 2
20122 – MILANO
Tel 02 40700767 Fax 02 39292544
email bellani@studiofba.eu

*Contributo unificato
estinto in data 9.5.2025
mediante modello F23
Il curatore*

Istanza n. **11bis/2025**
Vendita azienda

* * *

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA

VENDITA DELL'AZIENDA

MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA ASINCRONA

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

la scrivente Avv. Monica Bellani, curatore del fallimento in epigrafe,

ESPONE

- Con sentenza in data 13.3.2025 veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della s.r.l. GHIAL MEDIA, società che si occupava di ricerche di mercato e sondaggi di opinione sotto il brand "EUROMEDIA RESEARCH".
- Con atto in data 1.8.2024 Notaio Valerio Bonomo, rep. n. 14980, racc. n. 11295 la Società ancora *in bonis* aveva concesso in affitto la propria azienda alla OMISYS (doc. 1), prevedendo inizialmente un canone mensile di euro 12.500= oltre IVA che, solo qualche mese dopo, con atto Notaio Malta in data 4.11.2024, registrato in pari data al n. 105725 serie 1T, veniva ridotto ad euro 5.000= oltre IVA (doc. 2).
- Oggetto del contratto di affitto di azienda erano tutti i beni mobili e le attrezzature, il marchio e il sito web, nonché tutti i rapporti di lavoro in essere e precisamente:

“tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio dell’azienda concessa in affitto ed in particolare dell’avviamento, dei beni mobili ed attrezzature contenuti nell’elenco allegato sotto la lettera “B” del citato atto de Notaio Bonomo.

(...) si intendono compresi nel presente atto:

marchio e sito web

la licenza e, pertanto l'utilizzo del marchio “EUROMEDIA RESEARCH” regolarmente registrato in favore dell’odierna parte concedente in data 2 dicembre 2013 al n. b0001569903, nonché il sito WEB www.euromediaresearch.it.

(...) nell’azienda concessa in affitto, devono intendersi, altresì compresi tutti i rapporti di lavoro in capo alla parte locatrice (...) al momento della stipula dell’atto del primo agosto 2024, dovendosi intendere la parte locataria subentrata anche nel TFR maturato dai dipendenti fino alla data dell’1 settembre 2024”.

- Aperta la liquidazione giudiziale, ad esito delle prime valutazioni compiute, la scrivente riteneva opportuno non recedere dal contratto a fronte dell’interesse a preservare l’operatività aziendale, salvaguardando i quattro posti di lavoro dipendente in essere ed incassando *medio tempore* i canoni, in vista di una futura alienazione mediante procedura competitiva.
- Ad esito delle successive interlocuzioni avviate con la locatrice, con provvedimento in data 8.5.2025 (**doc. 3**), la S.V.Ill.ma autorizzava la liquidazione giudiziale a sottoscrivere atto di MODIFICA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA che veniva stipulato in data 21.5.2025 Notaio Malta di Milano, registrato in Milano DP II – TP3 al n. 51201 serie 1T (**doc. 4**).
- In particolare la modifica del Contratto di affitto ha previsto:
 - un termine di durata del contratto di sei mesi eventualmente prorogabile previa autorizzazione del Giudice Delegato;



- l'impegno di Only Numbers a formalizzare entro 60 giorni dalla modifica del contratto una offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda da cauzionare per il 10% dell'importo offerto;
- l'impegno a partecipare alla procedura di vendita competitiva telematica che verrà avviata dalla procedura con prezzo base l'importo offerto.
- In conformità alle previsioni contrattuali in essere, in data 21.7.2025, ~~OMISMS~~ formulava un'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda per l'importo di euro 100.000= **(doc. 5)** che veniva sottoposta per un parere di congruità al perito incaricato dalla procedura -Dott.ssa Maria Grazia Ferrari- in forza di provvedimento della S.V.Ill.ma del 4.7.2025.
- La perizia acquisita valutava l'azienda nel maggior importo di euro 156.000= **(doc. 6)** e pertanto venivano avviate interlocuzioni con l'affittuaria al fine di ottenere l'incremento dell'importo offerto.
- Solo in data 21.11.2025 ~~OMISMS~~ ha formalizzato una offerta irrevocabile d'acquisto della azienda per l'importo di euro 156.000= **(doc. 7)** cauzionata per il 10% dell'importo offerto in data 24.11.2025 **(doc. 8)**, che potrà essere posta come prezzo base nell'esperimento di vendita competitiva da avviare.
- Nel programma di liquidazione approvato in data 1.8.2025, la scrivente aveva proposto la vendita dell'azienda oggetto del contratto di affitto in essere, mediante procedura *telematica sincrona*, avvalendosi della piattaforma www.fallcoaste.it, conforme ai requisiti tecnici richiesti dal Ministero, gestita da Zucchetti Software Giuridico srl ad un costo di euro 330 oltre IVA a lotto, ad aggiudicazione avvenuta.



Gli adempimenti pubblicitari previsti sono:

- l'inserimento della pubblicità sul *Portale Nazionale delle Vendite Pubbliche* come previsto per legge a cura della scrivente con un costo fisso di euro 100 a lotto;
 - la pubblicità nei termini previsti dall'art. 490, 2° co c.p.c.: avviso di vendita, perizia, pubblicati su siti internet di cui DM n. 35/2005 e sulla piattaforma *fallcoaste*;
 - pubblicità ex art. 490, 3° comma c.p.c. su un quotidiano *cartaceo* a diffusione nazionale previa acquisizione di preventivi presso gli usuali operatori che collaborano con la Sezione (PFM s.r.l., Edicom Finance s.r.l.);
 - trasferimento della proprietà mediante atto notarile, con onorari del professionista integralmente a carico di parte acquirente.
-
- Dato atto dell'offerta d'acquisto formalizzata dalla locatrice, in conformità al programma di liquidazione dell'attivo approvato, la scrivente intende quindi avviare una procedura di vendita nei termini descritti, modificando unicamente in asincrona la vendita telematica, in conformità a quanto disposto dall'ORDINE DI SERVIZIO 2/2025 del 2.11.2025.

Tutto ciò premesso lo scrivente curatore

FA ISTANZA

affinché la S.V. Ill.ma, in conformità al programma di liquidazione approvato, dato atto della formalizzazione da parte dell'affittuaria di una offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda oggetto del contratto di affitto per l'importo di euro 156.000= (*centocinquantaseimila/00*) cauzionata per il 10%

VOGLIA



A) **autorizzare la vendita telematica asincrona** dell'azienda comprensiva dei beni mobili, attrezzature di cui all'elenco "B" del Contratto Notaio Bonomo 1.8.2024 n. 14980 Rep. e n. 11295 Racc., registrato a Palermo il 2.8.2024 al n. 26500 serie 1T, del marchio "*Euromedia Research*", registrato in favore di Ghial Media srl in data 2.12.2013 al n. b0001569903, nonché del sito web www.euromediaresearch.it.
al **prezzo base di euro 156.000= con offerte in aumento di euro 3.000=;**

B) Gestore della Vendita
autorizzare il conferimento dell'incarico a Zucchetti Software Giuridico srl quale gestore della piattaforma telematica www.fallcoaste.it;

C) Pubblicità.
autorizzare l'adempimento degli obblighi pubblicitari mediante:

- pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP - **Portale Nazionale delle Vendite** come previsto per legge a cura della scrivente, previa anticipazione dei costi di caricamento (euro 100 per lotto);
- pubblicità nei termini previsti dall'art. 490, 2° co c.p.c.: avviso di vendita, perizia, sui siti internet di cui al DM 31.10.2006;
- pubblicità ex art. 490, 3° comma c.p.c. su **Il Corriere della Sera** quotidiano cartaceo a diffusione nazionale

D) Trasferimento della proprietà.
autorizzare il trasferimento della proprietà mediante **atto notarile**, con oneri a carico di parte acquirente;

Si allegano in copia:

1. Contratto di affitto Notaio Bonomo del 1.8.2024;
2. Atto di modifica Notaio Malta del 4.11.2024;
3. Provv. GD del 8.5.2025;
4. Atto di modifica del Contratto Notaio Malta del 21.5.2025;
5. Offerta d'acquisto azienda del 21.7.2025;
6. Perizia Dott.ssa Ferrari;
7. Offerta irrevocabile d'acquisto 21.11.2025;
8. Bonifico cauzione 24.11.2025

Milano, 24 novembre 2025

Liquidazione Giudiziale n. 133/2025
GHIAL MEDIA S.r.l.
Il Curatore
Avv. Monica Bellani

